



Trasporto di miscele solide contenenti piombo In vigore l'accordo multilaterale M366

FAI INFORMA 201/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Come già comunicatovi lo scorso 8 maggio (vedi fai informa n. 109/2025), dal 1° settembre le materie contenenti piombo avrebbero dovuto classificarsi come sostanze pericolose ai fini dell'applicazione dell'accordo A.D.R per il trasporto su strada, in presenza di concentrazioni di piombo uguali o superiori ai seguenti valori:

- 0,025% per le polveri di Piombo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
- 0,25% per il Piombo massivo (diametro delle particelle < 1 mm);

Tenuto conto delle criticità che, nell'immediato, l'entrata in vigore di questa disposizione avrebbe causato agli operatori del settore, il MIT – anche su sollecitazione della scrivente – ha trasmesso all'UNECE l'**accordo multilaterale M366** dell'8 agosto 2025, applicabile al trasporto su strada delle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

- $\geq 0,25\%$ di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
- $\geq 0,025\%$ di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

L'accordo prevede che il trasporto di queste leghe metalliche può avvenire senza essere soggette alla normativa A.D.R, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
 2. le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
 3. sono trasportate:
- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l'omologazione) e resistenti alle polveri e all'acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all'acqua; oppure

- alla rinfusa secondo i codici VC1 (*) o VC2 (**).

L'accordo scade il 31 agosto 2027 e, essendo stato sottoscritto anche dalla Slovenia lo scorso 27 Agosto, **è già in vigore nei due Stati (inclusi i trasporti internazionali tra Italia e Slovenia)**. Una copia dell'accordo deve sempre essere tenuta a bordo del mezzo (vedi allegato).

Chi fosse interessato può consultare l'accordo M366 e la lettera di accompagnamento redatta dal Ministero dei Trasporti italiano, direttamente sul sito dell'UNECE ([clicca qui](#)).

() VC1: il trasporto alla rinfusa in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati;*

*(**) VC2: il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.*